

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA  
E PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI  
CONFRONTI DI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI**

**Articolo 1  
Oggetto**

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina e di svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei professori e ricercatori universitari, anche a tempo determinato, in applicazione dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'art. 25 dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

**Articolo 2  
Collegio di disciplina**

1. Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo, è istituito il Collegio di disciplina con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti a carico di professori e ricercatori che non comportino l'applicazione della sanzione della censura e di esprimere in merito parere conclusivo per il Consiglio di amministrazione.
2. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio.
3. Il Collegio dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta.

**Articolo 3  
Composizione e funzionamento**

1. Il Collegio di disciplina è composto da sette membri effettivi, di cui tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato, tutti a tempo pieno, e da altrettanti membri supplenti.
2. I membri del Collegio di disciplina e il loro Presidente sono designati dal Rettore, su proposta del Senato accademico. Quest'ultimo sceglie tra candidati indicati dai Dipartimenti che individuano un candidato per fascia, in modo che siano rappresentate tutte le macroaree.
3. Il Collegio è presieduto da un professore ordinario e si articola in tre sezioni. Per i professori ordinari la sezione è formata dal Presidente e da due professori ordinari. Per i professori associati la sezione è formata dal Presidente e da due professori associati. Per i ricercatori la sezione è formata dal Presidente e da due ricercatori.
4. Qualora il procedimento disciplinare riguardi professori di fascia diversa o professori e ricercatori il parere è assunto dalla sezione corrispondente alla fascia più elevata.
5. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità.

#### **Articolo 4**

##### **Astensione e ricusazione**

1. Ciascun componente del Collegio di disciplina ha l'obbligo di astenersi e viene sostituito dal relativo membro supplente nei seguenti casi:
  - a) presenza di legami di parentela, affinità fino al quarto grado, coniugio o convivenza con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
  - b) stabili rapporti di collaborazione scientifica o professionale con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
  - c) grave inimicizia o notorio conflitto personale con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
  - d) afferenza allo stesso Dipartimento del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
  - e) coinvolgimento diretto e/o indiretto nei fatti oggetto di contestazione disciplinare.
2. In ogni altro caso in cui esistono motivate ragioni, il componente del Collegio può astenersi dalla partecipazione al Collegio e viene sostituito dal membro supplente.
3. È in facoltà del docente sottoposto a procedimento disciplinare proporre istanza di ricusazione di uno dei componenti della sezione del Collegio per le ragioni di cui al comma 1, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione degli addebiti.
4. Sull'istanza di ricusazione decide il Presidente entro i successivi 5 giorni. Sulle istanze che riguardano il Presidente decide la sezione, in assenza del Presidente.
5. Nel caso di astensione o di ricusazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente supplente della categoria più anziano per ruolo.

#### **Articolo 5**

##### **Procedimento disciplinare**

1. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori spetta al Rettore, d'ufficio o su segnalazione sottoscritta da soggetti interni o esterni all'Università.
2. Il Rettore, venuto a conoscenza di fatti che configurino illeciti disciplinari per i quali sia prevista l'irrogazione della sanzione della censura, svolge i primi accertamenti eventualmente avvalendosi di propri delegati e, all'esito, provvede alla contestazione degli addebiti entro 20 giorni dalla conoscenza dei fatti, mediante lettera raccomandata a.r o raccomandata a mano o PEC, e convoca, con preavviso di almeno 10 giorni, l'interessato a presentarsi per essere sentito. Al dipendente soggetto a procedimento disciplinare è riconosciuto il diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia. In luogo della presentazione nel giorno stabilito, il soggetto sottoposto a procedimento può presentare memoria scritta contenente le proprie difese. La memoria deve pervenire al Rettore entro il

termine perentorio indicato nella lettera di contestazione e inviata mediante lettera raccomandata a.r. o raccomandata a mano o PEC. Il Rettore, al termine della fase istruttoria, udito il professore o ricercatore sottoposto all'azione disciplinare e l'eventuale denunciante, procede all'irrogazione della sanzione oppure decreta l'archiviazione del procedimento entro 30 giorni dall'avvio del procedimento stesso.

3. Per i fatti che possono dar luogo all'irrogazione di sanzioni più gravi della censura, il Rettore, svolge i primi accertamenti eventualmente avvalendosi di propri delegati e, all'esito, provvede, entro 30 giorni dalla conoscenza dei fatti, alla eventuale contestazione degli addebiti, mediante lettera raccomandata a.r. o con raccomandata a mano o PEC, e fissa il termine per l'audizione del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare; l'audizione deve avvenire con preavviso di almeno 10 giorni.

4. All'audizione provvede il Rettore o, in assenza, il Prorettore vicario o entrambi.

5. Al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare è riconosciuto il diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia.

6. Il Rettore, entro 15 giorni dall'audizione del professore o ricercatore sottoposto al procedimento, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando una motivata proposta.

7. Il Collegio, uditi il Rettore o, in assenza, il Prorettore vicario, il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, nonché l'eventuale denunciante ed effettuati gli opportuni accertamenti, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti esprime parere sulla proposta del Rettore motivandolo sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia sul tipo di sanzione da irrogare, trasmettendolo, entro il medesimo termine, al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.

8. Il Collegio può disporre un supplemento di istruttoria per acquisire ulteriori elementi di valutazione. Il Rettore dà esecuzione alle richieste istruttorie disposte dal Collegio.

9. Il Collegio adotta il parere a maggioranza assoluta dei componenti. Non sono ammesse le astensioni.

10. Al docente sottoposto a procedimento disciplinare o, su sua espressa delega al difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento stesso.

11. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

12. Il provvedimento è notificato alla parte sottoposta al procedimento disciplinare e comunicato alle parti interessate.

13. Il procedimento si estingue qualora il Consiglio di amministrazione non adotti la decisione di cui al comma 11 nel termine di 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti da parte del Rettore al Collegio di disciplina. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli organi stessi, che ne impediscono il regolare funzionamento.

14. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a 60 giorni in relazione a ciascuna sospensione, nei casi in cui il Collegio disponga un

supplemento di istruttoria o ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.

15. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, il procedimento davanti al Collegio rimane regolato dalla normativa vigente.

### **Articolo 6**

#### **Illeciti disciplinari e sanzioni**

1. I comportamenti che danno luogo a responsabilità disciplinare sono elencati negli artt. 87, 88 e 89 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592. Dà luogo a responsabilità disciplinare anche la violazione delle disposizioni del Codice etico.

2. Le sanzioni che possono essere inflitte sono, ai sensi dell'art. 87 del R.D. n. 1592/1933:

- la censura;
- la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a un anno;
- la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni.

3. Le sanzioni inflitte devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione.

4. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione, il Rettore provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla relativa delibera.

5. Qualora la sanzione consista nella sospensione dall'ufficio, il relativo periodo non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio.

### **Articolo 7**

#### **Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare**

1. Il Rettore può sospendere cautelatamente dall'ufficio e dallo stipendio il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.

### **Articolo 8**

#### **Rapporti tra procedimento penale e disciplinare**

1. Il procedimento disciplinare è sospeso a seguito dell'avvio del procedimento penale a carico del professore o ricercatore per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare. Il procedimento viene ripreso entro i termini di legge dal momento in cui all'amministrazione viene notificata la sentenza passata in giudicato.



2. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono disciplinati dall'art. 653 c.p.p. e successive modificazioni.
3. Il Rettore dispone la sospensione cautelare dal servizio nell'ipotesi in cui il professore o ricercatore sia raggiunto da provvedimento restrittivo della libertà personale.
4. In pendenza di procedimento penale per reati di particolare gravità, il Rettore può disporre la sospensione cautelare dal servizio anche in assenza di provvedimento restrittivo della libertà personale.

**Articolo 9**  
**Norma finale**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo ufficiale dell'Ateneo.